



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare – art. 131-bis CP - esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – applicabilità nell'ordinamento sportivo – esclusione

## **Descrizione**

Non è possibile la trasposizione *tout court* all'ordinamento sportivo dell'istituto contemplato dall'art. 131-bis CP (*“Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”*). Trattasi, invero, di istituto al quale non può riconoscersi il carattere di principio di diritto “comune”, atteso che la sua applicazione nell'ordinamento penalistico è condizionata non solo da una definizione dettagliata delle circostanze in cui l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità (comma 2) e il comportamento dell'autore può dirsi abituale (comma 3), ma anche dalla enunciazione dei limiti edittali dei reati per i quali la punibilità può essere esclusa (comma 1) e delle modalità di determinazione degli stessi limiti di pena (comma 4). L'adattamento dell'istituto in questione all'ordinamento sportivo comporterebbe la creazione di regole applicative ad hoc da parte del giudice sportivo, che sono invece riservate agli organi federali cui è attribuita la potestà di produzione del diritto.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 38/CFA/2022-2023/E

## **Presidente**

Lipari

## **Relatore**

Marchese

## **Riferimenti normativi**

art. 131-bis CP

## **Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 0038 CFA del 26 ottobre 2022 (Sig. Manuele Caccia/Procura Federale)**